



*Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0004887-03/06/2014-SC\_VEN-T97-P

*Posta elettronica certificata*

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di  
**Albaredo d'Adige (VR)**

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di  
**Albaredo d'Adige (VR)**

**OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2012 – Comune di Albaredo d'Adige (VR).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 26 maggio 2014 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2012, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta, hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte del 20 marzo 2014 prot. n. 3031, venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.

L'ente rispondeva con nota del 2 aprile 2014 prot. n. 3075 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3268 del 2 aprile 2014). La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione al quesito 7 (rispetto dei vincoli normativi sui compensi agli amministratori di organismi partecipati), al punto 1.12 (servizi conto terzi) e al punto 1.13 (rapporto sulla tempestività dei pagamenti) della Seconda Sezione del questionario relativo al rendiconto 2012.

1. In relazione al primo profilo, risulta, secondo quanto dichiarato dall'ente, rispettato l'art. 5, comma 7, ultimo periodo del D.L. 78/2010. Il Collegio, quanto agli emolumenti dei soggetti componenti dei consigli di amministrazione, ha ritenuto pacificamente applicabile l'articolo 5, comma 7, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 che impedisce la corresponsione di

qualunque emolumento ai componenti dei consigli di amministrazione di enti e consorzi associativi svolgenti funzioni o servizi pubblici. Infatti, con il proprio parere n. 283/2012/PAR, in relazione alla prima questione interpretativa posta all'attenzione della Sezione, infatti, riguardare proprio l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, agli Amministratori del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti urbani al quale aderiva il comune richiedente il parere (Lonigo), dopo aver preliminarmente chiarito il concetto di "amministratore locale" ai fini dell'attribuzione di vantaggi economici o indennitari, con riferimento all'applicazione del divieto di cui al richiamato art. 5, ha affermato che "Il divieto di cui trattasi deve, pertanto, ritenersi riferito anche ad amministratori di consorzi tra comuni, costituiti ai sensi dell'articolo 31 TUEL (nello stesso senso, cfr. Sez. Emilia Romagna, parere n.34 del 28 luglio 2011), conclusivamente affermando "che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, non sia possibile riconoscere agli amministratori degli enti associativi alcuna indennità di funzione o altri emolumenti".

2. In relazione al secondo profilo, va osservato che le entrate e le spese per servizi per conto terzi, in base al DPR 194/1996 ed all'art.168 del TUEL sono collocate, rispettivamente, nel titolo VI (entrate) e nel titolo IV del bilancio di previsione (spese). Esse hanno, come noto, un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso creditore e debitore e la loro correlazione presuppone un equilibrio.

Alla luce di quanto previsto dai "Principi contabili per gli enti locali" elaborato dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale (punto 27 del Principio contabile n.1) i servizi per conto terzi sono servizi che impongono entrate e spese costituenti al tempo stesso un credito e un debito dell'ente. Sono puntualmente definiti e sono imm modificabili. Si tratta di servizi che riguardano esclusivamente operazioni poste in essere per conto di altri soggetti non per perseguire un interesse diretto o proprio ma quale strumento per la realizzazione degli interessi dei soggetti stessi. A ciò è da aggiungere che, ai sensi dell'articolo 165 del TUEL, le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere incluse tra i servizi per conto terzi nei bilanci degli enti locali;

Sotto il profilo qui considerato, che deve necessariamente richiamare l'attenzione dell'organo di revisione e del Ragioniere capo sul punto, va attentamente evitato che nei servizi per conto terzi, vengano incluse spese che debbono trovare invece allocazione in altre componenti del bilancio. Infatti, l'allocazione di spese in un titolo non pertinente, ma sicuramente irrilevante ai fini dell'individuazione dei limiti imposti per le spese correnti dall'avvenuta violazione del patto di stabilità, può implicare l'elusione del patto stesso e una violazione dei principi di veridicità e di attendibilità del bilancio.

3. In relazione al terzo profilo, il legislatore, infatti, consapevole delle ricadute sull'assetto economico produttivo del territorio di riferimento che detti ritardi nei pagamenti determinano, ma anche degli effetti sui vincoli del patto conseguenti dalle ricordate prassi, ha introdotto degli specifici obblighi, peraltro sanzionati, sul piano soggettivo, a conferma dell'importanza delle prescrizioni dei vincoli posti a tutela della finanza pubblica. In particolare, l'art.9, comma 1, lett. a) - n. 2 del Decreto Legge 1.07.2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 prevede che: "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (...)".

La norma in esame introduce pertanto uno specifico obbligo di programmazione dei pagamenti che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Ma proprio in relazione ai nuovi obblighi in termini di cassa, la norma in esame assume la finalità di prevenire l'insorgenza di fattispecie simili a quella descritta dal Comune: d'altro canto una simile fattispecie è potenzialmente foriera di responsabilità amministrativa in quanto il ritardo del pagamento espone la P.A. alla corresponsione degli interessi "sanzionatori" di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Infatti ai sensi della norma in esame l'accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con il rispetto delle regole di finanza pubblica deve essere effettuato non tanto al momento dell'emissione dei mandati di pagamento quanto al momento dell'assunzione dell'impegno o, preferibilmente, già nella fase della prenotazione di impegno. È evidente che la concreta possibilità da parte dell'ente locale di procedere ai dovuti pagamenti alle scadenze previste, contenuta in un atto giuntale di programmazione dei pagamenti, è pertanto funzionale a prevenire situazioni analoghe a quelle descritte in guisa che la mancata verifica prevista dall'art.9 del D.L. n.78/09 diviene, *expressis verbis*, fonte di responsabilità amministrativa.

È bene sottolineare, peraltro, che la responsabilità di cui alla norma in esame si ricollega all'assoluta mancanza di qualsivoglia verifica di compatibilità e non anche all'aver effettuato valutazioni successivamente rivelatesi sbagliate con lo sfioramento del Patto di stabilità. In tal senso depongono il dato testuale e le oggettive difficoltà di previsione determinate sia da un quadro normativo fortemente instabile sia dall'esistenza (ad esempio nel settore della realizzazione delle opere pubbliche) di un notevole scarto temporale tra azione amministrativa e riflessi contabili.

Va inoltre sottolineato che la norma di cui all'art. 9, in quanto integrativa della disciplina contenuta negli artt. 182 e ss. del TUEL relativa alle fasi di gestione del procedimento di spesa, trova applicazione a tutti i provvedimenti di impegno di spesa adottati successivamente all'entrata in vigore del D.L. 78/09 avvenuta in data 01/07/2009 in applicazione del principio *tempus regit actum*. L'accertamento di un'eventuale responsabilità dovrà quindi tenere conto agli elementi qualitativi e quantitativi che concorrono alla violazione degli obblighi inerenti al Patto di stabilità, in relazione alle spese effettuate dopo tale data.

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**

Dott. Tiziano Tessaro

